



LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G. 2214-1/2023

Così composta:

Benedetta Thellung de Courtelary	Presidente
Marina Tucci	Consigliere Relatore
Mario Montanaro	Consigliere

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento R.G. 2214-1/2023

TRA

~~Atto di~~ srl in liquidazione, (P.IVA ~~08499400582~~)

~~Atto di~~ (C.F. ~~MRZTNA 592601501 0~~)

~~Atto di~~ (C.F. ~~FB, BRN 565301501-I~~)

Elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Franco Muratori che li rappresenta e difende con l'Avv.to Massimo Meloni per mandato in atti

E

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (C.F. 09339391006) e per essa "Iqera Italia S.p.A." (già Sistemica S.p.A.),

Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Luca Falivena che la rappresenta e difende per mandato in atti

OGGETTO : istanza ex artt. 283 e 351 c.p.c. riguardo a sentenza 5825/2023 del Tribunale di Roma resa nel procedimento r.g. 44279 /2013 – contratti bancari -

Letti gli atti,

rilevato che l'appello è soggetto ratione temporis alla disciplina di cui agli artt. 283 c.p.c. e 351 c.p.c. come modificati dal d.lgs 149/2022 e dalla legge 197/2022 per cui, al contrario di quanto affermato dalla difesa della BNL uno solo dei due requisiti (fumus boni iuris e periculum in mora) se sussistente costituisce motivo sufficiente per sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza;

ritenuto quanto segue riguardo al fumus boni iuris, che la norma collega alla manifesta fondatezza dell'appello: la sentenza, sul punto impugnata, con riferimento all'entità dell'importo posto a carico di ~~Bruno Fabbrì~~ e ~~Anna Marzi~~ appare allo stato, salvo diversa valutazione all'esito del giudizio di merito, affetta da consistente criticità riguardo al disallineamento tra la somma cui è stata condannata la debitrice principale (€ 14.884,83 oltre interessi legali dal ventuno giugno 2013 al saldo) e quella posta a carico dei garanti (€ 156.277,98 oltre interessi legali dal ventuno giugno 2013 al saldo);

detta discrasia deriva dal fatto che per la srl ~~SPEDITE~~, in sintesi, è stata ritenuta l'illegittima applicazione dell'anatocismo e sono state detratte le relative somme dal saldo debitore mentre per i garanti, qualificato il rapporto come derivante da un contratto autonomo di garanzia, tale detrazione non è stata compiuta;

la motivazione del Tribunale sul punto è stata la seguente : "~~Bruno Fabbrì~~ e ~~Anna Marzi~~ non possono opporre alla banca le eccezioni di fatto sollevate e spettanti alla società garantita, incluse quelle riguardanti interessi ultralegali ed anatocismo (cfr. Cass., 3.3.2009, n. 5044). L'unica eccezione opponibile, siccome tendente a far valere una nullità contrattuale per violazione di norme imperative, è quella attinente all'usurarietà degli interessi ma tale eccezione è risultata infondata per le ragioni sopra esposte";

detta motivazione risulta in chiaro contrasto con l'elaborazione giurisprudenziale recente che ha affermato (cass. 9071/2023) : "Nel contratto autonomo di garanzia il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta" ;

ritenuto per il resto che le questioni sollevate dagli appellanti debbano essere decise unitamente al merito non sussistendo elementi per ritenere la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;

P.Q.M.

Sospende l'efficacia esecutiva della sentenza 5825/2023 del Tribunale di Roma resa nel procedimento r.g. 44279 /2013 limitatamente al capo di condanna di ~~Bruno Fabbrì~~ e ~~Anna Marzi~~ per la parte eccedente l'importo di € 14.884,83 oltre interessi legali dal ventuno giugno 2013 al saldo;

respinge per il resto la domanda di sospensiva;

spese al definitivo